



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000006

Prot. RM/2024/0000601

del 06/02/2024

ORDINANZA COMMISSARIALE

Oggetto: autorizzazione al trattenimento in servizio dei Dirigenti apicali funzionali per le esigenze correlate alla realizzazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che, all'art. 1:

- al comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo (di seguito “Commissario Straordinario”), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), di cui al comma 420 del predetto art. 1;
- al comma 422, dispone che “*Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori*”;
- al comma 425 dispone che “*Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale*”;
- al comma 426, dispone che “*Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza*”.



Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, "Commissario Straordinario") al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito "Programma dettagliato").

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale "[...] *Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]*";
- l'art. 1, comma 5-bis, del DPR 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del DPR 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato DPR 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]*".

Viste

- la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale;
- la Disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e s.m.i. con la quale il Commissario Straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate Convenzioni, denominata "Ufficio di supporto al Commissario



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” (di seguito “Ufficio di supporto al Commissario”) articolata in tre Direzioni, come integrata e modificata, da ultimo, con Disposizione commissariale n. 26 del 22 agosto 2023.

Dato atto che

ai fini del supporto al Commissario Straordinario nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui è titolare, con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023, è stato costituito nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio di scopo denominato “Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025” (di seguito “Ufficio di raccordo”), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avulse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l’Ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all’Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane competente *ratione materiae* con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289.

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e s.m.i..

Visto

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026 dell’Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con Disposizione commissariale n. 2 del 31.01.2024.

Visto

il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ed in particolare l’art. 11 che, al comma 1, dispone che “*Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*”.

Richiamati

- la richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all’ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all’adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalità delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonché della stessa struttura commissariale;



- il riscontro fornito dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 02 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove è dato leggere "... potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facoltà derogatoria [ndr di cui all'art. 1, co. 425 della L. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalità delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissari si avvale (e che constano essere la società Giubileo 2025, in virtù del comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 234/201, e gli uffici di Roma Capitale, in virtù del comma 5-bis dell'articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 2022 introdotto dal D.P.R. 21 giugno 2022".

Rilevato che

il su predetto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiama la necessità che le deroghe rientrino da un lato "nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe (nel caso del richiamato comma 425, la finalizzazione all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 421, e la limitazione agli interventi urgenti di particolare criticità) e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]".

Ritenuto che

- in relazione ad esigenze di celerità ed efficienza in vista dell'approssimarsi dell'evento giubilare, il Commissario Straordinario, al fine di garantire, nel breve lasso di tempo mancante, la realizzazione degli interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella città di Roma debba poter continuare ad avvalersi della professionalità e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai dirigenti apicali di Roma Capitale impegnati ad prevalentemente nelle attività funzionali alla realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 stante la strategicità delle azioni da intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza storica e politica, oltre che internazionale e mediatica, dell'evento in parola;
- alla luce del predetto parere dell'Avvocatura, per ragioni organizzative e funzionali derivanti dall'esigenza di assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento dell'evento giubilare, tra i poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, possa rientrare il conferimento dell'autorizzazione all'Amministrazione di Roma Capitale al trattenimento in servizio dei dirigenti apicali incaricati di assicurare l'attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo di Roma Capitale e l'unitarietà della funzione di direzione complessiva dell'Ente, nonché dei dirigenti apicali impegnati a garantire, in relazione all'attività gestionale svolta, anche in ragione della propria funzione di coordinamento, la continuità amministrativa al fine di consentire la puntuale realizzazione delle attività pianificate dall'Amministrazione per la realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 onde evitare situazioni di criticità conseguente alla cessazione dal servizio per limiti di età;

Richiamati

- il comma 425 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 e s.m.i. che dispone che "Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...];

- il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2023; per quanto espresso in premessa e nei *considerata*,

DISPONE

- 1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 e s.m.i., che l'Amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di natura infrastrutturale, di accoglienza e di assistenza disposti in via normativa e amministrativa di competenza della stessa Amministrazione, da svolgere sotto il coordinamento e le direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi per il trattenimento in servizio dei propri dirigenti apicali funzionali al compimento delle predette attività sino al 31 dicembre 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste, con esclusione dei dirigenti già collocati in quiescenza;
- 2) che l'Amministrazione di Roma Capitale provvede con proprio motivato atto deliberativo adottato dalla Giunta ad individuare i dirigenti apicali che possano assicurare l'attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e l'unitarietà della funzione di direzione complessiva dell'Ente e, in relazione all'attività gestionale svolta, anche in ragione della propria funzione di coordinamento, garantire la continuità amministrativa delle attività giubilari onde evitare situazioni di criticità conseguente alla cessazione dal servizio per limiti di età;
- 3) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

La presente Ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Roberto Gualtieri